



Bergamo Sviluppo  
Azienda Speciale della Camera di Commercio

---

# PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ - WHISTLEBLOWING

---



## SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b> .....	<b>2</b>
<b>1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO</b> .....	<b>3</b>
<b>2. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA</b> .....	<b>3</b>
<b>3. AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E TEMPISTICHE</b> .....	<b>6</b>
<b>8. SEGNALAZIONE ANONIMA</b> .....	<b>7</b>
<b>9. LE TUTELE A FAVORE DEL SEGNALANTE</b> .....	<b>7</b>
<b>10. LE TUTELE PER IL SEGNALATO</b> .....	<b>8</b>
<b>11. SANZIONI PER IL DIPENDENTE SEGNALATO</b> .....	<b>8</b>
<b>12. CANALI ESTERNI PER LE SEGNALAZIONI (ANAC) E DIVULGAZIONE PUBBLICA.</b> .....	<b>9</b>
<b>13. SANZIONI</b> .....	<b>9</b>

## 1. Fonte normativa e natura dell'istituto

Il Whistleblowing è stato introdotto in Italia con la legge n. 179 del 30 novembre 2017 che regolamentava la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità per la pubblica amministrazione (e per gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico) e per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo (d. lgs. 231/2001)

La legge n. 179/2017 è stata superata dal d. lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. La nuova normativa prevede alcuni oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni. Lo stesso obbligo è in carico a soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e alle organizzazioni private con almeno cinquanta dipendenti.

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione di situazioni pregiudizievoli per l'interesse pubblico collettivo.

## 2. Scopo e finalità della procedura

Bergamo Sviluppo adotta la presente procedura interna in adempimento del proprio Piano Anticorruzione ed in conformità alla normativa vigente. Scopo della presente procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso alle segnalazioni, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

### 3. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La presente procedura si applica alle segnalazioni effettuate da dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori con qualunque forma contrattuale nonché dipendenti e collaboratori degli stessi, volontari, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni precedentemente menzionate che, nel contesto lavorativo, siano venuti a conoscenza di condotte illecite che violano disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea.

Le tutele riferite al segnalante si applicano anche ai soggetti facilitatori cioè coloro che assistono un segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo.

E' possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, soggetto che riceve le segnalazioni, può decidere se processarle o meno. Le segnalazioni anonime saranno oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza e verranno prese in considerazione quando adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni. Le segnalazioni anonime verranno trattate secondo gli stessi principi di riservatezza.

### 4. Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni riguardano tutte quelle situazioni in cui il segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, in quanto il fatto segnalato attiene a pericoli o rischi che minacciano l'organizzazione nel suo complesso, altri dipendenti, i terzi, gli amministratori o più in generale, la collettività.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico o dell'integrità di Bergamo Sviluppo di cui si è venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa.

In particolare la segnalazione può riguardare:

- azioni od omissioni, commesse o tentate, che possono integrare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2021 n. 231 (ex: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ecc);
- condotte illecite in violazione del Codice Etico adottato da Bergamo Sviluppo;

- azioni od omissioni, commesse o tentate, che possono configurare casi di mala gestione delle risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto delle procedure ecc.).
- condotte illecite nell'ambito dell'applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai settori di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ex violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato).

Il whistleblowing non riguarda rivendicazioni, istanze o contestazioni di carattere personale che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro.

Si sottolinea che il concetto di corruzione comprende tutte quelle situazioni in cui venga riscontrato l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati e, quindi, tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'attività amministrativa a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

## 5. Contenuto della segnalazione

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli incaricati competenti di procedere alle dovute verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

A tal fine la segnalazione deve preferibilmente contenere:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo svolto nell'ambito dell'Azienda;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze, il tempo e il luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciuti;
- le generalità ed altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che ha/hanno commesso i fatti segnalati, se conosciuti;
- l'indicazione di altri eventuali soggetti che possono riferire in merito ai fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle segnalazioni;
- ogni altra informazione/indicazione che possa fornire un riscontro per la verifica sulla sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime (pervenute cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore), anche se recapitate con le modalità previste dalla presente procedura, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e se aventi un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato che consenta le verifiche necessarie.

## 6. Modalità di segnalazione

Bergamo Sviluppo mette a disposizione del segnalante la piattaforma crittografata fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto “WhistleblowinIt”. La piattaforma utilizza GlobalLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Il segnalante, per effettuare la segnalazione, dovrà seguire il link <https://bergamosviluppo.whistleblowing.it> pubblicato sul sito [www.bergamosviluppo.it](http://www.bergamosviluppo.it) alla sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Whistleblowing. Il segnalante verrà guidato nella segnalazione da una serie di domande (alcune obbligatorie) a cui rispondere. Al termine della segnalazione riceverà un codice univoco di 16 cifre con il quale potrà accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e fornire nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo dal R.P.C.T., soggetto abilitato alla ricezione della segnalazione.

## 7. Gestione della segnalazione e tempistiche

La segnalazione dovrà essere gestita dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) ed eventualmente dai soggetti che ne coadiuvano l’attività istruttoria, adeguatamente identificati.

Il RPCT dovrà in prima battuta effettuare uno screening di ammissibilità della segnalazione valutando:

- se la segnalazione ha come scopo quello di sottoporre all’attenzione un comportamento che pone a rischio l’organizzazione stessa o sottopone una lamentela personale;
- la gravità e l’urgenza del rischio;
- se la segnalazione è già stata oggetto di segnalazione e valutazione in passato;
- se la segnalazione contiene elementi sufficienti per poter procedere alla verifica o se risulta eccessivamente generica.

Qualora il RPCT valuti che la segnalazione abbia come scopo una lamentela personale o sia relativa a segnalazione già valutata in passato, procederà con l'archiviazione della segnalazione, dandone notizia al segnalante.

Qualora il RPCT ritenga di aver bisogno di maggiori dettagli per procedere con l'attività di verifica, potrà chiedere al segnalante di fornire maggiori elementi utili all'indagine. Nel caso in cui gli elementi aggiuntivi non venissero forniti, il RPCT potrà procedere all'archiviazione dandone notizia al segnalante.

Nel caso in cui il RPCT ritenga di avere elementi sufficienti, procederà allo svolgimento di una indagine approfondita sui fatti oggetto della segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente (Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, Anac) e/o a dare avvio al procedimento disciplinare nei confronti del segnalato.

Il R.P.C.T. dovrà confermare al segnalante la presa in carico della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione e inviterà il segnalante a monitorare la segnalazione sulla piattaforma, in caso di richieste di chiarimenti e approfondimenti. Entro 3 mesi dalla segnalazione, il R.P.C.T. fornirà al segnalante un riscontro circa le attività di accertamento e tale riscontro potrà coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora le attività di accertamento non fossero concluse, il R.P.C.T. inviterà il segnalante al monitoraggio della segnalazione attraverso la piattaforma.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della l. 241/1990 e s.m.i.. Il documento non potrà pertanto essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell'ambito di esclusione di cui all'art. 24 c. 1 lett. a) della L. 241/90.

## 8. Segnalazione anonima

La segnalazione anonima sarà oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza soltanto qualora la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari tale da far emergere fatti e situazioni verificabili (indicazione di nominativi, di funzioni o qualifiche particolari, menzione di eventi specifici e procedimenti determinati). In mancanza di tali elementi, la segnalazione anonima verrà archiviata.

## 9. Le tutele a favore del segnalante

La prima forma di tutela per il soggetto segnalante consiste nell'adozione di tutte le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza della sua identità. L'identità del segnalante non potrà

essere rivelata senza il suo consenso. L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

Al segnalante verrà garantita protezione contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione od omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazione di illecito effettivo o sospetto, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione, perdite economiche.

Eventuali misure di ritorsione attuate nei confronti del segnalante dovranno essere comunicate dall'interessato al RPCT ed eventualmente all'ANAC affinché eserciti i poteri sanzionatori ad essa conferiti dal d. lgs. 24/2023.

Le precedenti tutele non sono garantite nel caso sia accertata la responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia o diffamazione verso il segnalato. Sarà carico di Bergamo Sviluppo dimostrare che le misure ritenute discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione.

## 10. Le tutele per il segnalato

Nessuna sanzione né provvedimento disciplinare potrà essere adottato nei riguardi del segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante senza che vi siano riscontri oggettivi e senza una indagine sui fatti oggetto di segnalazione. Il segnalato dovrà beneficiare di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle del segnalante.

## 11. Sanzioni per il dipendente segnalato

Fatta salva la possibilità di Bergamo Sviluppo di adire alle autorità competenti civili o penali, nel caso in cui il fatto illecito segnalato presenti le caratteristiche di un reato o di un illecito civile, nei confronti del segnalato potranno essere comminate anche sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo nazionale applicato quali il richiamo verbale, il richiamo scritto, la multa, la sospensione dal servizio o il licenziamento.

## 12. Canali esterni per le segnalazioni (Anac) e divulgazione pubblica.

Il segnalante, qualora avesse già effettuato una segnalazione mediante il canale interno (piattaforma messa a disposizione da Bergamo Sviluppo) e la stessa non avesse avuto alcun esito, o qualora avesse fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe seguito e potrebbe determinare ritorsioni, oppure avesse fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse, potrà effettuare la segnalazione direttamente all'Anac con le modalità indicate sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) oppure effettuare una divulgazione pubblica tramite stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

## 13. Sanzioni.

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 prevede sanzioni amministrative irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa. Sono inoltre sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.